

COMUNE DI SALZANO
Città Metropolitana di Venezia

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DI FORME DI SOSTEGNO ECONOMICO
PER LA PRATICA SPORTIVA

**Approvato con Deliberazione di C.C. n 67 del 05.11.2018,
modificato con Deliberazione di C.C. n. 45 del 28.07.2020
e modificato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 23.03.2021**

SOMMARIO

Art. 1 – Definizioni

Art. 2 – Forme di sostegno economico

Art. 3 - Condizioni generali di concessione dei contributi

Art. 4 – Contributi per la pratica sportiva

Art. 5 - Contributi annuali per attività sportiva ordinaria e continuativa svolta nell'arco della stagione sportiva annuale.

Art. 6 - Contributi e sovvenzioni occasionali e/o straordinari per specifici eventi di carattere sportivo.

Art. 7 - Norme finali – entrata in vigore e abrogazioni.

Art. 1 – Definizioni

Sovvenzione: rientrano in questa fattispecie i casi in cui il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti, ma che rientra nelle sue competenze o nei suoi indirizzi programmatici.

Contributi: rientrano in questa fattispecie i finanziamenti e benefici occasionali o continuativi diretti a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute. I contributi possono essere erogati sottoforma di corresponsione in denaro da erogare tramite mandato di pagamento all'Associazione.

Vantaggi economici: rientra in questa fattispecie l'erogazione di beni e servizi gratuiti o a tariffe agevolate.

Art. 2 – Forme di sostegno economico

1. Il presente Regolamento, in attuazione della Legge 12/8/1990 n. 241 art. 12, definisce e disciplina la disposizione di sostegni economici per iniziative ed attività di soggetti terzi senza finalità di lucro.
2. Il Comune interviene con contributi economici e sovvenzioni a sostegno di Federazioni, Enti di promozione sportiva, Associazioni e Società Sportive affiliate a Federazioni del Coni e ad Associazioni e Società comunque costituite che praticano attività sportiva e che, in genere, curano la pratica di attività fisico-motorie, ricreative a condizione che perseguano tali obiettivi senza fini di lucro.
3. Nei procedimenti finalizzati al sostegno economico alle iniziative/attività dei soggetti terzi descritte al comma 2, il Comune opera, sulla base della normativa in materia e nei limiti dello stanziamento di bilancio, secondo le seguenti modalità:
 - Contributi ordinari per attività continuativa. Per le sole associazioni iscritte all'Albo comunale delle associazioni. La domanda va presentata entro ottobre e comunque su apposita modulistica predisposta dagli uffici competenti e secondo le modalità del presente Regolamento.
 - Contributi occasionali e /o straordinari per specifici eventi, proponibili anche da soggetti non iscritti all'Albo comunale delle associazioni almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività secondo le modalità del presente Regolamento.
4. Nei procedimenti finalizzati al sostegno economico alle iniziative/attività che verranno svolte nell'arco dell'anno da parte delle sole associazioni iscritte all'Albo comunale il Comune opera secondo le modalità disciplinate dagli articoli seguenti.
5. Il criterio principale per la valutazione delle richieste di contributo è quello della rispondenza dell'attività proposta alle finalità dell'Ente enunciate dallo Statuto. In particolare la rispondenza dovrà essere diretta e totale nelle sovvenzioni, ove l'intervento pubblico assorbe totalmente il costo.
6. I contributi per attività istituzionali quali ad esempio la Festa dello sport e per iniziative sportive a carattere territoriale o extra comunale (ad es tornei o eventi) sono definiti su appositi progetti approvati dalla Giunta Comunale.
7. Il presente regolamento non si applica:
 - (limitatamente alle contribuzioni ordinarie previste dal successivo articolo 5) ai soggetti gestori degli impianti sportivi comunali per i quali si provvede economicamente con apposita disciplina e sulla base di apposita Convenzione.
 - alla gestione da parte di terzi di complessi di attività caratterizzati da rilevante impegno operativo, da significativa durata temporale - annuale o ultrannuale - e

- da obblighi di controprestazione assunti nei confronti del Comune, per i quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni;
- ai contributi concessi dalla Regione e per gli importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
 - ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina.

Art. 3 - Condizioni generali di concessione dei contributi

1. La concessione dei contributi è subordinata ai relativi finanziamenti approvati nell'ambito del bilancio di previsione annuale.
2. La concessione dei sostegni economici è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario ad utilizzarli esclusivamente per le finalità per le quali sono stati accordati.
3. I contributi possono essere erogati solo a fronte di spese effettivamente sostenute, intestate al beneficiario del contributo, regolarmente documentate, relative allo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività oggetto della richiesta.
4. Non sono considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al beneficiario per compensi di qualsiasi tipo da parte di propri associati, salvo specifica normativa nazionale, né le spese per cene sociali.
5. E' comunque facoltà dell'Ente non ammettere a contributo le spese che non sono coerenti o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, manifestazione o attività oggetto della domanda.
6. Spese di carattere generale non documentabili sono ammesse nel limite del 5% della spesa complessiva sostenuta e ammissibile.
7. I contributi possono essere erogati solo a fronte di spese vive e non sono ammissibili le spese di ristorazione. In generale le spese relative al consumo o all'acquisto di derrate devono essere strettamente correlate alla natura della manifestazione e non devono superare comunque il 10% delle spese sostenute.
8. Il Comune eroga contributi aggiuntivi nel caso di maggiori spese sostenute rispetto a quelle preventivate unicamente se è dimostrato che le maggiori spese sono dovute a causa di forza maggiore e nei limiti delle disponibilità di bilancio.
9. Su richiesta del beneficiario il Comune può disporre l'erogazione di anticipi del contributo, pari al massimo al 50%, per sostenere spese preventivate che necessitano di pagamento non procrastinabile o che siano riferite a stati di avanzamento del progetto. Qualora in sede di rendicontazione e relativa richiesta del saldo rispetto al contributo assegnato l'Ufficio riscontri carenze e/o difformità circa la realizzazione del progetto o inammissibilità delle spese, l'anticipo dovrà essere restituito in tutto o in parte.
10. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione costituito dal beneficiario dei contributi nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali o qualsiasi altra prestazione.
11. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti, ai quali ha accordato contributi economici. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti dell'Ente, il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione del contributo e/o disporre la revoca, a seguito dell'esito degli accertamenti.
12. I beneficiari dei contributi negli atti attraverso cui pubblicizzano le attività e/o iniziative sono tenuti a far risultare, che le stesse sono realizzate *"con il contributo*

dell'Amministrazione Comunale di Salzano", indipendentemente dall'aver ottenuto il patrocinio. Il patrocinio del Comune, che non comporta per sua natura erogazioni economiche, è disciplinato dallo statuto comunale.

13. La concessione del contributo potrà essere totalmente o parzialmente revocata qualora i progetti, le iniziative o le attività non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura difforme, o qualora si riscontrino carenze o inammissibilità circa la documentazione giustificativa della spesa. L'inadempimento riscontrato, ove non derivi da cause oggettive indipendenti dalla volontà del beneficiario, potrà costituire precedente ostativo alla fruizione di ulteriori contributi, ad insindacabile giudizio dell'Ente per l'anno successivo.
14. Nel caso in cui il contributo o la sovvenzione sia stato anticipato e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo, nelle forme previste dalla legge, al recupero totale o parziale della somma erogata.
15. Non possono accedere ai contributi le associazioni per le quali sia accertata la morosità nei versamenti per diritti vantati dall'Amministrazione su entrate o incassi di qualsiasi specie, in osservanza di norme legislative, regolamentari o convenzionali.

Art. 4 – Contributi per la pratica sportiva

1. I contributi consistono in finanziamenti con i quali il Comune sostiene solo una parte dell'onere complessivo e sono distinti in "annuali" e "straordinari e /o occasionali".
2. I contributi definiti "annuali" sono riservati e finalizzati ad incentivare, per mezzo dei soggetti beneficiari, la pratica dello sport dilettantistico e la formazione educativa e sportiva dei cittadini di Salzano alle sole associazioni iscritte all'Albo comunale.
3. I contributi definiti "straordinari e /o occasionali" sono concessi per eventi quali iniziative, manifestazioni, progetti, attività a carattere occasionale, promozionale o straordinario promosse dai richiedenti o dal Comune. I contributi possono essere erogati con il limite massimo dell'80 % dei costi preventivati e ammissibili e possono essere assegnati anche ad associazioni non iscritte all'Albo delle Associazioni.
4. La sovvenzione consiste in un finanziamento con cui il Comune, in conformità alla disciplina del presente regolamento, si fa carico del 100% dei costi preventivati e ammissibili.

Art. 5 - Contributi annuali per attività sportiva ordinaria e continuativa (campionati), svolta nell'arco della stagione sportiva annuale.

1. Per poter accedere ai contributi comunali annuali (pari al 90% dello stanziamento complessivo o a diversa percentuale in base a quanto specificato al successivo art. 6, comma 1), le società/associazioni devono:
 - essere iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni;
 - praticare regolare attività agonistica / amatoriale durante l'anno anche attraverso la partecipazione a campionati o a manifestazioni ufficiali organizzate dalle Federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva o da coordinamenti e strutture aderenti agli stessi.
2. I criteri per la concessione di contributi sono i seguenti:
 - Il 95% dello stanziamento viene suddiviso tra le associazioni richiedenti secondo la seguente proporzione: 70% in base al numero di minori (si considerano tali tutti gli atleti fino all'anno di compimento della maggiore età) residenti a Salzano e regolarmente iscritti alle singole associazioni e il 30% in base al numero di maggiorenni residenti a Salzano e regolarmente iscritti alle singole associazioni;

- il restante 5% viene assegnato alle associazioni referenti per ciascuna palestra che annualmente svolgono il ruolo rappresentativo e di collegamento tra il Comune e i concessionari delle palestre.
3. Ai fini della valutazione della domanda, le Associazioni presenteranno istanza su apposita modulistica predisposta dagli uffici competenti, contenente la descrizione delle attività e il relativo piano finanziario. I dati comunicati dalle Associazioni ai fini della quantificazione del contributo da erogare sono riferiti alla stagione sportiva in corso.
 4. L'assegnazione avviene nel termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda.
 5. A conclusione della stagione sportiva, l'erogazione dei contributi annuali alle Associazioni sportive è disposta nel termine di 30 giorni dalla presentazione, fatte salve ulteriori richieste da parte del competente ufficio, della relativa documentazione giustificativa in termini progettuali e contabili.

Art. 6 - Contributi e sovvenzioni occasionali e /o straordinari per specifici eventi (manifestazioni, progetti ed altre iniziative) di carattere sportivo.

1. Viene assegnato il 10% dello stanziamento complessivo alle associazioni che collaborano fattivamente con il Comune partecipando attivamente ai progetti sportivi comunali. Tale percentuale può essere eventualmente incrementata dalla Giunta Comunale, con conseguente diminuzione della percentuale prevista per i contributi ordinari di cui all'art. 5, comma 1, con cadenza annuale, qualora le iniziative in oggetto rappresentino delle opportunità per l'intera cittadinanza ovvero consentano migliorie significative nella gestione della pratica sportiva.
2. I soggetti di cui all'art. 2 possono richiedere un sostegno economico a titolo di contributi/sovvenzioni per iniziative/attività di tipo occasionale. I presenti contributi/sovvenzioni possono essere assegnati anche in occasione di ricorrenze di carattere eccezionale (anniversari, etc.)
3. La richiesta di contributi/sovvenzioni previsti dal presente articolo da parte di Associazioni iscritte e non iscritte all'Albo sarà deliberata dalla Giunta comunale sulla base dei seguenti criteri:
 - eventi di carattere sportivo di particolare e riconosciuto interesse per il Comune o che abbiano rilievo di carattere sovracomunale promossi da enti, associazioni, altri organismi di natura associativa;
 - rilevanza territoriale della partecipazione di atleti a eventi fuori Comune;
 - capacità di coinvolgimento di cittadini;
 - valore educativo/formativo;
 - rispondenza dell'evento ai programmi e politiche dell'Amministrazione.
 - ricorrenze di carattere eccezionale (anniversari, etc.)
4. In via eccezionale il contributo occasionale e/o straordinario può essere concesso per consentire l'acquisto di attrezzature e/o materiali vari anche se non correlati ad eventi.
5. Ai fini della valutazione della domanda, le Associazioni presenteranno istanza su apposita modulistica predisposta dagli uffici competenti, contenente descrizione delle attività e relativo piano finanziario.
6. Le domande devono essere presentate a preventivo, almeno 45 giorni prima della realizzazione. Il Comune si riserva di valutare l'accogliibilità di domande presentate senza l'osservanza del termine indicato, qualora si tratti di iniziative di particolare rilevanza sportiva.
7. La domanda viene istruita, nel termine di 30 giorni, applicando i suddetti criteri oltre che la congruità della spesa.

8. La percentuale di copertura della spesa è stabilita da ogni singolo provvedimento che accoglie la richiesta, con particolare riferimento alla finalità, al carattere e alla rilevanza collettiva dell'iniziativa, fino alla concorrenza massima del 80% della spesa prevista.
9. Il Comune può assumere l'intero onere economico di un'iniziativa, erogando pertanto una sovvenzione, a fronte di un'attività organizzativa del soggetto terzo, in forza della peculiare rilevanza sociale e/o culturale dell'iniziativa.
10. A seguito della realizzazione delle iniziative occasionali, l'erogazione dei contributi alle Associazioni Sportive è disposta nel termine di 30 giorni dalla presentazione, fatte salve ulteriori richieste da parte del competente ufficio, della relativa documentazione giustificativa in termini progettuali e contabili.
11. Qualora, in sede di consuntivo, le spese effettuate risultassero inferiori al contributo assegnato, questo viene liquidato con decurtazione della somma eccedente.

Art. 7- Norme finali – entrata in vigore e abrogazioni

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento vale la normativa nazionale e regionale in materia.
2. Il presente Regolamento è immediatamente eseguibile e comporta la contestuale abrogazione di ogni altro antecedente provvedimento incompatibile con lo stesso in materia di contributi per la pratica sportiva.